Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Mercoledì, 1° giugno 1927 - ANNO V** — **Numero 126**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale, Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il dott. Caracciolo Parra Perez, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Venezuela, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 1° giugno 1927 - Anno V

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1102.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 maggio 1927, n. 798.

Ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regolamento generale per il servizio di assistenza degli esposti, approvato con R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2900;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di emanare nuove disposizioni per l'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, allo scopo di organizzarli in modo più congruo e razionale, e di ovviare alle deficienze che attualmente si riscontrano nel loro funzionamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In ogni provincia il servizio d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono è affidato, sotto le direttive e il controllo dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, alla Amministrazione provinciale, la quale vi provvede o mediante la concessione di adeguati sussidi alle madri che allattino o allevino i rispettivi figli, o col ricovero e mantenimento dei fanciulli nei brefotrofi e in altri congeneri istituti, curando di ricoverarli per quanto sia possibile insieme alle madri quando sono poppanti, o mercè il collocamento dei medesini a baliatico e in allevamento esterno.

Le provincie prive di brefotrofi debbono istituire e mantenere sale di ricezione, in numero corrispondente ai bisogni del temporaneo ricovero degl'infanti da collocare a baliatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici.

Dove esistano brefotrofi autonomi o altre istituzioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza degli illegittimi, l'Amministrazione provinciale sarà, secondo i casi, esonerata dal servizio o tenuta a completarlo.

Art. 2.

L'ordine di preferenza nell'applicazione dei sistemi di assistenza previsti nel primo comma del precedente articolo è stabilito dall'Amministrazione incaricata del servizio con deliberazione motivata, tenuto conto delle condizioni economiche, morali, igieniche e assistenziali della popolazione locale.

La deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, la quale deve promuovere in proposito il parere della Giunta esecutiva della Federazione provinciale di cui nell'art. 8 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277.

Art. 3.

Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi di cui all'art. 1 sono anticipate dalla Provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi Comuni in una proporzione determinata con decreto Reale, salvo il contributo dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, a norma dell'articolo seguente.

La quota assegnata ai Comuni viene tra essi ripartita dall'Amministrazione provinciale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno, e il riparto è reso esecutorio dal Prefetto.

Qualora esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche per il collocamento a baliatico esterno, che, in virtù dei loro statuti, debbano provvedere ai figli di ignoti rinvenuti in un Comune ed ai bambini illegittimi nati nel Comune stesso, questo è esente dal contributo. Ove tali brefotrofi ed istituti di collocamento non rispondano sufficientemente allo scopo, resterà a carico del Comune e della Provincia una parte di contributo da determinarsi d'accordo con gl'istituti interessati, in ragione delle spese che occorreranno per integrarne l'opera.

Art. 4.

Sono ammessi all'assistenza, a norma dell'art. 1 del presente decreto:

a) i fanciulli abbandonati, figli di ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi della Provincia;

b) i fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei Comuni della Provincia da unioni illegittime e denunciati allo stato civile come figli di ignoti;

c) ogni fanciullo nato da unione illegittima, riconosciuto dalla sola madre, quando questa possa dimostrare di trovarsi in istato di povertà e provveda inoltre direttamente all'allattamento o allevamento del proprio figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, o gravi motivi d'ordine morale.

All'assistenza dei fanciulli di cui alla lettera *c*) del presente articolo provvede l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, o direttamente per mezzo dei propri organi locali, o corrispondendo un congruo contributo all'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi.

L'assistenza a carico delle Provincie e dei Comuni non può essere richiesta se il bambino abbia compiuto gli anni sei e si estende sino all'età prescritta per l'ammissione dei fanciulli al lavoro dalle norme legislative vigenti in materia.

Rimangono però ferme le speciali disposizioni in vigore presso i brefotrofi o le Amministrazioni provinciali, che estendano l'assistenza ad altre categorie di fanciulli, od oltre l'età suindicata. Restano inoltre salve le disposizioni della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e del regolamento 15 aprile 1926, n. 718, relative all'assistenza dei minori materialmente o moralmente abbandonati da parte della predetta Opera Nazionale.

Nelle Provincie nelle quali lo consiglino le condizioni locali, l'assistenza del fanciullo deve, ove sia possibile, avere inizio dall'epoca della gestazione della madre, mediante la organizzazione di asili materni ed opere ausiliarie, coordinate coi brefotrofi e le case di recezione.

Art. 5.

Nei casi in cui è obbligatoria, a termini del primo comma (lettere *a*, *b* e *c*) del precedente articolo, l'assistenza è dovuta, sin dal giorno della nascita, a tutti indistintamente i fanciulli che per essa abbiano titolo, senza riguardo al luogo di nascita o di domicilio, all'età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti, ed alle condizioni morali ed economiche della madre.

In tali casi, qualora dagli accertamenti, che all'uopo saranno fatti, la madre risulti appartenente ad altra Provincia, l'Amministrazione che presta l'assistenza ha diritto al rimborso della relativa spesa da parte della Provincia nel cui territorio è compreso il Comune del domicilio di soccorso della madre stessa.

Art. 6.

Sono sottoposti alle prescrizioni del presente decreto e a quelle della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e del relativo regolamento 15 aprile 1926, n. 718, i brefotrofi, ed in genere tutti gli istituti pubblici e privati, che, sotto qualsiasi denominazione e in qualunque forma, provvedano, in modo principale, all'assistenza dei fanciulli di cui al precedente art. 4.

I detti istituti debbono avere un regolamento speciale, che comprenda le disposizioni d'indole sanitaria e amministrativa, e un regolamento organico.

La direzione dei servizi tecnico-sanitari e assistenziali nei brefotrofi e nelle case di recezione dev'essere affidata ad un medico specializzato in puericoltura, il quale è direttamente responsabile dei servizi di fronte all'Amministrazione.

Art. 7.

In tutti i brefotrofi ed istituti congeneri e nelle case di recezione mantenute dalle Provincie prive di brefotrofi l'ammissione degl'infanti ha luogo per consegna diretta all'istituto di assistenza o all'ufficio all'uopo incaricato.

Nei Comuni in cui non esistano brefotrofi o case di recezione, gli uffici municipali e i Comitati di patronato dipendenti dall'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia debbono curare in via provvisoria, per conto del servizio di assistenza degli illegittimi, il collocamento degli infanti, che fossero loro presentati, e l'invio di essi, non appena sia possibile, al brefotrofio o nella casa di recezione della Provincia, salvo le diverse disposizioni che l'Amministrazione incaricata del servizio di assistenza degli illegittimi possa dare per il definitivo collocamento dei detti infanti nel Comune medesimo o in quelli finitimi.

Art. 8.

Nei casi di urgenza, il Prefetto o l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e i suoi organi provinciali o locali dispongono il ricovero in un brefotrofio, o in un altro idoneo istituto, degl'infanti in istato di abbandono, salvo l'accertamento della competenza passiva della relativa spesa di assistenza, a norma di legge.

Uguale provvedimento possono adottare, anche su denunzia, in caso di rifiuto a provvedere all'assistenza di un infante da parte delle amministrazioni che vi siano obbligate.

Art. 9.

Quando venga richiesta la pubblica assistenza per un illegittimo, a norma degli articoli 1 e 4 del presente decreto, la direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve compiere, nei modi che ritenga congrui, riservate indagini per accertarne la madre, allo scopo di constatare, ove sia possibile, le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare all'infante l'allattamento materno e d'indurre la madre stessa a riconoscere il figlio.

La levatrice e il medico, che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dell'infante, son tenuti a rispondere alle domande delle persone incaricate delle indagini.

In caso di rifiuto, si applica l'art. 210 del Codice penale.

E' rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli illegittimi, ed è fatta salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione degli articoli 163 e 177 del Codice penale.

Nulla è innovato alle disposizioni degli articoli 190 e seguenti del Codice civile concernenti le indagini sulla maternità e l'azione per la dichiarazione di maternità.

Art. 10.

La dichiarazione prevista dall'art. 378 del Codice civile non sarà ostensibile da parte della direzione dell'istituto di assistenza che all'assistito, quando abbia raggiunto la maggiore età, o, con le debite cautele, al genitore che in qualsiasi tempo dia affidamento di riconoscerlo.

Art. 11.

Al riconoscimento dei figli naturali, ammessi alla pubblica assistenza, quando venga compiuto con atto di notaio, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4 della tariffa annessa alla legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, e 5 del decreto-legge Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058.

Art. 12.

In caso di riconoscimento la madre ha diritto di essere informata del nome e della residenza della nutrice, qualora il bambino sia stato collocato a baliatico esterno, per poter provvedere al ritiro del proprio figlio.

L'amministrazione dell'istituto deve comunicare l'indirizzo dell'infante anche alla madre od al padre, che, pur non avendolo riconosciuto, diano fondata speranza di voler riconoscerlo e ritirarlo in un certo periodo di tempo da determinarsi dall'Amministrazione stessa, secondo le condizioni della persona che promette il riconoscimento.

Art. 13.

Gli uffici municipali, i comitati di patronato dipendenti dall'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e i medici dei Comuni della Provincia, ove abbia

sede il brefotrofio o la casa di ricezione, debbono curare ed agevolare, ove ne sia il caso, il collocamento dei fanciulli presso nutrici o famiglie dei rispettivi territori comunali.

Nei casi di collocamento a baliatico esterno o presso allevatori, gli esposti debbono essere direttamente consegnati alle nutrici od alle famiglie che ne assumano l'allevamento.

E' fatto assoluto divieto alle amministrazioni dei brefotrofi e delle case di ricezione di valersi dell'opera di intermediari per il collocamento dei fanciulli, all'infuori di quelli previsti nel primo comma del presente articolo.

Art. 14.

I medici condotti, nei territori dei rispettivi Comuni, sono obbligati al servizio sanitario dei fanciulli illegittimi collocati, a norma del presente decreto, a baliatico od in allevamento esterno.

A tal uopo essi debbono visitare periodicamente le nutrici e i fanciulli sino al quattordicesimo anno di età e prestare a tutti i fanciulli assistiti, sino alla cessazione del periodo d'assistenza di cui all'art. 4 del presente decreto, le loro cure, se infermi.

Il Comune deve provvedere alla somministrazione gratuita dei medicinali ai fanciulli illegittimi allevati, a norma del presente decreto, nel proprio territorio.

Art. 15.

I minorenni non riconosciuti o legittimati, ammessi alla pubblica assistenza, sono confidati all'Amministrazione che provvede all'assistenza medesima, a norma dell'art. 262 del Codice civile.

Sei mesi prima che scada il periodo di assistenza, l'Amministrazione suddetta deve darne avviso al pretore, per la costituzione del consiglio di tutela e la nomina del tutore, a termini dell'art. 248 del Codice civile.

Analogo avviso deve darsi al Comitato di patronato del Comune di residenza del fanciullo.

Art. 16.

Salva la vigilanza spettante agli ispettori provinciali dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e della infanzia e ai patroni, a norma dell'art. 10 (n. 2) della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, le amministrazioni dei brefotrofi debbono esercitare, mediante periodiche visite di speciali ispettori, un continuo controllo sul trattamento dei fanciulli collocati a baliatico o in allevamento esterno.

Art. 17.

Il Ministero dell'interno dispone ispezioni periodiche sul servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi.

In ogni Provincia è istituita una commissione di vigilanza composta del consigliere di Prefettura addetto al servizio della beneficenza pia, del medico provinciale e dei direttori delle cliniche pediatrica ed ostetrica, dove esistano, ed, in mancanza, di un medico specializzato.

La commissione è nominata con decreto del Prefetto, che ne designa il presidente, e dura in carica un biennio.

Essa deve visitare, almeno una volta all'anno, i brefotrofi, le case di ricezione, e gli analoghi istituti che provvedono alla assistenza degli illegittimi.

Di tutti gli accertamenti eseguiti la commissione fa annualmente un particolareggiato rapporto al Prefetto, il quale riferisce al Ministero dell'interno, indicando i provvedimenti eventualmente adottati.

Art. 18.

Le amministrazioni dei brefotrofi e delle case di ricezione debbono compilare e trasmettere all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una statistica annuale circa l'assistenza degl'illegittimi, in conformità di un apposito modulo preparato dalla detta Opera Nazionale.

Art. 19.

Quando le amministrazioni provinciali e comunali non adempiano con mezzi idonei agli obblighi loro imposti dal presente decreto, provvede d'ufficio la Giunta provinciale amministrativa, a norma degli articoli 220 e 269 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

Quando l'inadempienza provenga dall'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, provvede il Prefetto a norma dell'art. 50 della legge 17 luglio 1890, numero 6972.

I provvedimenti possono essere promossi dall'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 20.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel termine di due mesi dalla pubblicazione.

Nello stesso termine sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, il regolamento per la sua esecuzione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 175. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1103.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 802.

Periodo di ammortamento dei mutui da concedersi sui fondi degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, e gli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, concernente l'impiego di fondi appartenenti agli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti in mutui agli enti locali a condizioni speciali e con gestione separata;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire in 35 anni il periodo massimo di ammortamento dei mutui da concedersi per la esecuzione di opere pubbliche sui fondi degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I mutui da concedersi, per la esecuzione di opere pubbliche, sui fondi degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, e del R. decreto 15 luglio 1926, n. 1282, saranno ammortizzabili in un periodo di tempo che, per la parte di debito a carico dell'ente mutuatario, non potrà superare i 35 anni, ferma restando la possibilità del coesistente ammortamento in 50 anni della parte di debito a carico dello Stato per i mutui che godono il concorso governativo.

Art. 2.

Il precedente articolo non si applica ai mutui già concessi, o deliberati dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, alla data di pubblicazione del presente decreto o autorizzati da leggi speciali per singoli enti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 182. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1104**.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1927, n. **807**.

Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei Comuni dell'antico Ducato, e integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduti i Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 2086, e 23 ottobre 1925, n. 1853, nonchè i Nostri decreti 9 novembre 1925, n. 2141, e 21 aprile 1927, n. 669;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine stabilito dall'art. 10 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per la completa attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano (Ospedale Maggiore e Cause Pie annesse) a favore dei Comuni dell'antico Ducato di Milano, e di integrare, con nuove disposizioni, le norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera, per renderla più rispondente ai fini che con essa s'intende di raggiungere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 10 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico, approvato con R. decreto 9 novembre 1925, n. 2141, per il decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano (Ospedale Maggiore e Cause Pie annesse) a favore dei Comuni dell'antico Ducato di Milano è prorogato al 31 dicembre 1928.

Art. 2.

Qualora, per la insufficienza dei mezzi finanziari, fosse constatata l'impossibilità di dare ad uno o più ospedali designati a sede di circolo in base ai Regi decreti 9 novembre 1925, n. 2141, e 21 aprile 1927, n. 669, la sistemazione indispensabile per l'apertura del circolo al funzionamento, potrà, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentita la Commissione ministeriale di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, essere revocata la costituzione del circolo, ovvero esserne ridotta la circoscrizione stabilita dai Regi decreti 9 novembre 1925, n. 2141, e 21 aprile 1927, n. 669, aggregando ad altri circoli, agli effetti dell'assistenza ospedaliera, i Comuni che verranno distaccati da tale circoscrizione.

Art. 3.

Le amministrazioni degli ospedali designati a sede di circolo in base ai Regi decreti 9 novembre 1925, n. 2141, e 21 aprile 1927, n. 669, debbono deliberare tutte le riforme ai rispettivi statuti che si renderanno necessarie ed opportune in dipendenza dell'attuazione del piano di decentramento dell'assistenza ospedaliera.

In mancanza dell'iniziativa o in caso di rifiuto dell'amministrazione ospedaliera interessata, la proposta di riforma sarà formulata d'ufficio dal Prefetto, sentita la Commissione ministeriale di cui all'articolo precedente.

Tanto le proposte dell'amministrazione ospedaliera quanto quelle formulate d'ufficio dal Prefetto sono pubblicate nel modo stabilito dall'art. 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed inserite nel Foglio annunzi legali delle Provincie interessate.

Le riforme agli statuti nei sensi predetti sono approvate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentita la Commissione ministeriale.

In deroga al disposto dell'art. 9 della legge 17 giugno 1926, n. 1187, è escluso l'obbligo di promuovere il parere dei corpi locali sulle proposte di cui al presente articolo.

Contro il decreto Reale di approvazione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale soltanto per incompetenza e violazione di legge, escluso qualsiasi altro gravame così in sede amministrativa come in sede giudiziaria.

Il ricorso può essere prodotto soltanto dall'amministrazione ospedaliera: non ha effetto sospensivo e i termini per la produzione e la discussione sono ridotti alla metà.

Art. 4.

Le amministrazioni degli ospedali designati a sede di circolo in base ai Regi decreti 9 novembre 1925, n. 2141, e 21 aprile 1927, n. 669, che, dopo di essere state invitate, ritardino, senza giustificato motivo, ad eseguire le opere o comunque ad adottare i provvedimenti ritenuti necessari, a giudizio della Commissione ministeriale di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'apertura del circolo al funzionamento, potranno essere sciolte con decreto del Prefetto della Provincia competente.

Art. 5.

I Comuni compresi in circoli per i quali al 31 dicembre 1927 non sia stata ancora autorizzata l'apertura al funzionamento a sensi dell'art. 7, 1° comma, del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, cesseranno a tale data di avere diritto all'assistenza presso gl'Istituti ospedalieri di Milano. Questi ultimi, però, successivamente alla stessa data, dovranno continuare ad accogliere gl'infermi poveri dei Comuni predetti fino all'apertura al funzionamento del circolo rispettivo, verso il pagamento, da parte dei Comuni, della retta stabilita per i ricoveri di autorità presso gli Istituti medesimi.

Restano salve le disposizioni dell'art. 7, 2° comma, del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, nei riguardi dei Comuni compresi in circoli che saranno dichiarati aperti al funzionamento prima del 31 dicembre 1927.

Le quote spettanti ai singoli Comuni sul contributo versato dal comune di Milano a termini dell'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, e giacenti al 31 dicembre 1927 presso la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde saranno investite in titoli del consolidato di rendita pubblica 5 %, con godimento a decorrere dal 1° gennaio 1928.

Avvenuta la pubblicazione del decreto prefettizio di cui all'art. 7, 1° comma, del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, sarà provveduto all'intestazione di detti titoli al l'Ospedale di circolo, col vincolo degli interessi all'esercizio dell'assistenza ospedaliera a favore dei singoli Comuni, e sarà versato allo stesso Ospedale l'importo delle relative cedole frattanto scadute. Tale importo dovrà essere accreditato ai Comuni a scomputo delle rispettive spese di spedalità dovute all'Ospedale medesimo.

Art. 6.

Il termine stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per il versamento da parte del comune di Milano presso la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde della 3ª rata del contributo di cui all'articolo stesso è prorogato al 31 dicembre 1927.

Art. 7.

Fino al 31 dicembre 1928, le amministrazioni degli ospedali designati a sede di circolo in base ai Regi decreti 9 novembre 1925, n. 2141, e 21 aprile 1927, n. 669, potranno essere autorizzate mediante decreto del Ministro per l'interno, con la decorrenza che sarà di volta in volta stabilita nel decreto stesso, ad applicare nei confronti dei detti ospedali le disposizioni del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, concernente la riforma organica ed il riordinamento del personale stipendiato del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 187. — FERRETTI.

Nuemro di pubblicazione 1105.

REGIO DECRETO 28 aprile 1927, n. 810.

Sovrastampa dei francobolli espressi della Libia, della Eritrea e della Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visti gli articoli 137 e 139 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 predetto;

Visto il R. decreto 2987 del 27 agosto 1923, che autorizza l'emissione di nuovi francobolli espressi da centesimi 60 e da L. 2 per la Libia;

Visto il R. decreto 1138 del 4 giugno 1924, che autorizza l'emissione di nuovi francobolli da centesimi 60 per la Colonia Eritrea e da besa 30 per la Somalia Italiana;

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, che eleva a L. 1.25 il diritto fisso di espresso per l'interno del Regno e nei rapporti con le Colonie;

Riconosciuta la necessità di sovrastampare in L. 1.25 i francobolli per espressi da centesimi 60 della Libia, dell'Eritrea, e quelli da besa 30 della Somalia Italiana;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la sovrastampa in L. 1.25 dei francobolli per espressi da cent. 60 della Libia e della Colonia Eritrea nonchè di quelli da besa 30 della Somalia Italiana.

Art. 2.

La sovrastampa sarà eseguita a cura dell'Officina delle carte valori ed in colore azzurro.

Art. 3.

I francobolli per espressi sovrastampati in cent. 70, ora in uso nelle Colonie, ai sensi dei Regi decreti 9 luglio 1926, n. 1635, e 16 maggio 1926, n. 1027, saranno validi fino al 30 giugno 1927 se applicati sulle corrispondenze, con aggiun-

ta dei necessari francobolli ordinari; indi verranno definitivamente tolti di corso e venduti per collezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 190. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1106.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. 811.

Determinazione della circoscrizione territoriale per il servizio dell'Arma dei Reali carabinieri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 21 dicembre 1884, n. 2858, e 23 ottobre 1919, n. 2018, riguardanti la circoscrizione territoriale militare per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 855, sull'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2111, riguardante la costituzione del Corpo d'armata territoriale di Alessandria, la circoscrizione militare territoriale del Regno e la sede del Tribunale militare territoriale per la giurisdizione del detto Corpo d'armata;

Vista la legge 23 dicembre 1926, n. 2246, riguardante la modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, sul riordinamento delle circoscrizioni provinciali;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che apporta varianti all'attuale ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e dell'interno, di concerto con quello per le colonie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali è determinata dalla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 191. — FERRETTI.

Circoscrizione territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
1ª Zona TORINO	TORINO	Torino interna	Torino
		Torino esterna	
		Aosta	Aosta
		Vercelli	Vercelli
		Novara	Novara
	ALESSANDRIA	Alessandria interna	Alessandria
		Alessandria esterna	
		Cuneo	Cuneo
		Pavia	Pavia
	GENOVA	Genova interna	Genova
		Genova esterna	Genova-Savona
		Spezia	Spezia-Genova
		Imperia	Imperia
		Piacenza	Piacenza
		Parma	Parma
		Reggio Emilia	Reggio Emilia
	LIVORNO	Livorno	Livorno
		Pisa	Pisa
		Lucca	Lucca
		Massa Carrara	Massa Carrara
2ª Zona MILANO	MILANO	Milano interna	Milano
		Milano esterna	
		Varese	Varese
		Bergamo	Bergamo
		Brescia	Brescia
		Como	Como-Sondrio
	TRENTO	Trento interna	Trento
		Trento esterna	
		Bolzano	Bolzano
	VERONA	Verona	Verona
		Mantova	Mantova
		Vicenza	Vicenza
		Cremona	Cremona
	TREVISO	Treviso	Treviso
		Belluno	Belluno
		Padova	Padova
		Rovigo	Rovigo
		Venezia	Venezia

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
Segue 2ª Zona MILANO	TRIESTE	Trieste	Trieste
		Pola interna	Pola
		Pola esterna	
		Fiume	Fiume
		Udine	Udine
		Gorizia	Gorizia
3ª Zona FIRENZE	FIRENZE	Firenze interna	Firenze
		Firenze esterna	Firenze-Pistoia
		Siena	Siena
		Grosseto	Grosseto
	BOLOGNA	Bologna interna	Bologna
		Bologna esterna	
		Ferrara	Ferrara
		Modena	Modena
		Ravenna	Ravenna
	ANCONA	Ancona	Ancona
		Pesaro	Pesaro
		Macerata	Macerata
		Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
		Forlì	Forlì Zara
	PERUGIA	Perugia	Perugia
		Terni	Terni
		Aquila	Aquila
		Rieti	Rieti
		Arezzo	Arezzo
4ª Zona ROMA	ROMA (Raggruppamento)	Roma	Roma
		2 Battaglioni CC. RR.	
		1 gruppo squad. CC. RR.	
	LAZIO	Laziale 1ª	Roma
		Laziale 2ª	
		Frosinone	Frosinone
		Viterbo	Viterbo
	CHIETI	Chieti	Chieti
		Pescara	Pescara
		Teramo	Teramo
		Campobasso	Campobasso
		Benevento	Benevento
		Avellino	Avellino

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
Segue 4ª Zona ROMA	CAGLIARI	Cagliari	Cagliari
		Nuoro	Nuoro
		Sassari	Sassari

N. B. — Il raggruppamento « Roma » e la legione del Lazio hanno unico ufficio d'amministrazione costituito presso la legione stessa.

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
5ª Zona NAPOLI	NAPOLI	Napoli interna	Napoli
		Napoli esterna	
		Caserta	
		Salerno interna	Salerno
		Salerno esterna	
	BARI	Bari	Bari
		Taranto	Taranto - Brindisi - Matera
		Foggia	Foggia
		Lecce	Lecce
	CATANZARO	Catanzaro interna	Catanzaro
		Catanzaro esterna	
		Cosenza	Cosenza
		Potenza	Potenza
		Reggio Calabria	Reggio Calabria

N. B. — Dall'Ispettorato della 5ª zona dipendono anche i comandi ed i reparti carabinieri Reali del Dodecaneso.

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
6ª Zona PALERMO	PALERMO	Palermo interna	Palermo
		Palermo esterna	
		Castrogiovanni	Castrogiovanni
		Trapani	Trapani
		Girgenti	Girgenti
		Caltanissetta	Caltanissetta
	MESSINA	Messina interna	Messina
		Messina esterna	
		Catania	Catania
		Siracusa	Siracusa
		Ragusa	Ragusa

N. B. — Dall'Ispettorato della 6ª zona dipendono anche i comandi ed i reparti carabinieri Reali delle colonie.

Le legioni allievi di Roma e di Torino e la Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali di Firenze dipendono direttamente dal generale di divisione addetto al Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1107.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 809.

Istituzione di un posto di vice console presso la Regia ambasciata in Madrid.

N. 809. R. decreto 8 maggio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, a decorrere dalla data del decreto stesso presso la Regia ambasciata in Madrid viene istituito un posto di vice console, con l'assegno lordo annuo di L. 12,000.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1927 - *Anno* V

REGIO DECRETO 13 marzo 1927.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma e nomina del Commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, portante provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali agrari;

Visto il R. decreto 19 aprile 1925, n. 569, relativo all'ordinamento dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;

Considerata la necessità di imprimere un più intenso ritmo all'azione dell'Istituto stesso per il progresso zootecnico locale e nazionale;

Considerato che l'Istituto si trova tuttora in una fase di assestamento e che, in tale condizione, lo scopo anzidetto può più sicuramente e rapidamente raggiungersi con l'opera di un Commissario straordinario, il quale con unicità di criteri e di indirizzo tecnico ed amministrativo, dia all'Istituto il suo assetto completo e lo ponga in grado di funzionare secondo i nuovi, maggiori bisogni sopra accennati;

Ritenuta, pertanto, la opportunità di sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'Istituto in parola e di nominare un Commissario per la temporanea e straordinaria amministrazione dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma è sciolto.

L'amministrazione dell'Istituto è affidata ad un Commissario straordinario, che avrà tutti i poteri del Consiglio di amministrazione e durerà in carica sei mesi.

Ove sia necessario, tale periodo potrà essere prorogato ad un anno.

Art. 2.

Il sig. dott. Nestore Carosi Martinozzi è nominato Commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il 16 marzo del corrente anno.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1927.

Proroga di poteri del Commissario per la temporanea gestione dell'Istituto italiano d'igiene, previdenza ed assistenza sociale di Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1926 con il quale si prorogava fino al 30 aprile 1927 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al Commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Istituto italiano d'igiene, previdenza ed assistenza sociale di Roma;

Ritenuta la necessità di accordare al Commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto Commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 luglio 1927.

Il Prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1927.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Persiceto ad istituire una filiale in San Matteo di Decima ed una in Sala Bolognese.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, che reca disposizioni per la tutela del risparmio;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Persiceto è autorizzata ad istituire una propria filiale in San Matteo di Decima ed una in Sala Bolognese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1927.

Autorizzazione alla Società anonima « Credito Federale Agricolo » ad iniziare le proprie operazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduti gli articoli 5, 7 e 8 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima per azioni, con sede legale in Roma, denominata « Credito Federale Agricolo », costituita con atto rogito del notaio Albertazzi, in data 5 agosto 1926, è autorizzata ad iniziare le proprie operazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA MARINA

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per la marina, ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge in data 27 marzo 1927, n. 755, che porta modifiche alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1927.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Ministro per la marina, ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge in data 3 marzo 1927, n. 756, che reca aggiunte e varianti all'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 1927.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Richiesta di trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi denominati « La Fenice », « Coppamalve » e « Olivolla » in territorio di Trinitapoli.

Ecc.mo Collegio Centrale Arbitrale

istituito a norma del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1606, con sede presso la Corte di appello.

ROMA.

Il sottoscritto, nella qualità di presidente dell'Opera nazionale per i combattenti, a seguito della propria deliberazione n. 630 del 9 maggio 1927 - Anno V;

Visti gli articoli 14 e 16 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto 16 settembre 1926, n. 1606;

Chiede

che, a norma dell'art. 14 del su citato regolamento legislativo, codesto Ecc.mo Collegio voglia riconoscere e dichiarare che i fondi sottoindicati sono suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie e conseguentemente possono essere trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti: Fondo « La Fenice », « Coppamalve », « Olivolla » in territorio di Trinitapoli di pertinenza dei signori: De Leone-Pandolfelli Antonio, Cesare, Francesco-Saverio e Fortunata fu Giuseppe proprietari, e della madre di costoro signora Cafiero Teresa fu Cesare ved. De Leone-Pandolfelli, usufruttuaria in parte.

Tale fondo è riportato nel vecchio catasto (tuttora vigente) del comune di Trinitapoli all'art. 11789 ancora in testa al defunto De Leone-Pandolfelli Giuseppe fu Antonio: alla sez. B, nn. 39 e 41 per una superficie complessiva di versure 74,34, pari ad ett. 92.05.95 e con un reddito imponibile di ducati 616.23 pari a L. 2618.88; e nel nuovo catasto alla partita 854 in testa ai detti fratelli De Leone-Pandolfelli fu Giuseppe per la proprietà e signora Cafiero per una parte d'usufrutto, alla mappa 61 nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6; mappa 62 nn. 28 a 42 e mappa 48 n. 2, per una superficie complessiva di ett. 190.25.96 e con l'imponibile di L. 11.719.33.

Detto fondo è diviso in due parti dalla strada provinciale S. Ferdinando-Ponte di Barletta, la prima costituita dagli appezzamenti « La Fenice » propriamente detto e « Coppamalve » confina a nord con altra proprietà dei signori De Leone-Pandolfelli, con numerosi quotisti di Trinitapoli e con proprietà De Tullio; ad est con proprietà De Tullio, De Martino-Norante e Grillo; ad ovest con proprietà degli stessi signori De Leone-Pandolfelli e a sud con quotisti di S. Ferdinando e con la detta strada provinciale; l'altra parte costituita dall'appezzamento « Olivolla » confina a nord con la strada provinciale stessa e ad est, sud ed ovest con proprietà De Martino-Norante.

Quale prezzo del fondo sopra descritto l'Opera offre la somma di L. 400,000.

Roma, addì 30 maggio 1927 - Anno V

Il presidente dell'Opera nazionale per i combattenti:
On. A. MANARESI.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 21 maggio 1927, in Oriago, provincia di Venezia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 31 maggio 1927 - Anno V

Francia	71.22	Oro	350.60
Svizzera	349.49	Belgrado	32 —
Londra	88.275	Budapest (pengo)	3.17
Olanda	7.27	Albania (Franco oro)	352.50
Spagna	319.10	Norvegia	4.70
Belgio	2.5225	Svezia	4.865
Berlino (Marco oro)	4.31	Polonia (Sloty)	
Vienna (Schillinge)	2.66	Danimarca	4.85
Praga	54 —	Rendita 3.50 %	64.45
Romania	11 —	Rendita 3.50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	95 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.50	Consolidato 5 %	77.575
Peso argentino carta	7.70	Obbligazioni Venezie 3.50 %	63.125
New York	18.17		
Dollaro Canadese	18.19		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco nn. 23 e 24 degli attestati di trascrizione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di dicembre 1924.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nei fasc. 23 e 24 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio » anno XII (1924), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi: spoglie di animali.			
3-12-1923	Ditta C. & D. Fratelli Giannozzi fu Cesare, a Firenze.	Marchio di fabbrica per pelli conciate di qualunque animale, nessuna esclusa, con trattamento vegetale, minerale o vegeto-minerale, in qualunque modo rifinite e cioè: naturali, nere, colorate, stampate, verniciate, ecc., non escluse quelle rifinite con pelo naturale.	249-51	27126	17-12 1924
8-3-1924	The Griess-Pfleger Tanning Co., a Cincinnati (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per cuoio di qualsiasi genere.	248-44	27809	3-12-1924
		CLASSE II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).			
2-6-1923	Ditta Bandini Magnani e C. a Salabaganzà (Parma).	Marchio di fabbrica per estratto di pomodoro.	248-99	25970	10-12-1924
27-11-1923	Ditta G. V. Bertola, a Torino.	Marchio di fabbrica per marmellate e gelatine di frutta.	249-38	27002	15-12-1924
14-4-1924	Ditta Luigi Brambilla di Origgi Silvio, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per prosciutti affumicati in scatola e senza, prosciutti salmistrati, in scatola e senza, prosciutti da taglio crudi ed all'addobbo, affumicati e salmistrati, lingue di bue salmistrate ed affumicate in scatole e senza, ecc.	250-42	27932	29-12-1924
8-2-1922	British Oriental Corporation, a Milano.	Marchio di fabbrica per pomidori pelati.	248-73	23333	7-12-1924
2-6-1923	Società Biscottificio Lombardo, Accomandita Canzani & C., a Cremona.	Marchio di fabbrica per biscotti in genere, cioccolati, frutti allo zucchero, caramelle, sciroppi.	249-1	26049	11-12-1924
2-4-1924	Società Generale Conserve Alimentari Cirio, a S. Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per salsa piccante fatta a base di pomodoro.	250-11	27863	24-12-1924
26-4-1924	Compagnie Franco-Africaine, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per tè.	250-32	27890	27-12-1924
26 4-1924	Compagnie Franco-Africaine, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per tè.	250-33	27891	27-12-1924
23-4-1924	Compagnie Franco-Africaine, Limited, a Londra.	Marchio di commercio per tè.	250 34	27892	27 12-1924
27-3-1924	Società Anonima Anglo Francese dei Prodotti Alimentari « Elah » già F. Molié, a Pegli (Genova).	Marchio di fabbrica per caramelle.	249-99	27813	22-12-1924
11-3-1924	Giulio Ferdori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per conserve e prodotti alimentari conservati.	248-65	27840	5-12-1924
28-7-1924	Ditta Luciano Ferro & Figlio, a Firenze.	Marchio di commercio per farina di malto.	249-16	27636	12-12-1924
24-4-1924	Serafino Franzi, a Torino.	Marchio di fabbrica per marmellate di frutta e conserve di verdure in genere.	250-71	27984	31-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
4-1-1924	Ditta Gaggero Pietro, a Torino.	Marchio di fabbrica per conserve di pomidoro, marmellate di frutta, verdura sotto aceto.	249-69	27379	18-12-1924
13-7-1923	Vincenzo Giuliani, a Milano.	Marchio di fabbrica per pastiglie dissetanti.	248-100	26285	10-12-1924
8-4-1924	Ottavio Granucci, a Lucca.	Marchio di fabbrica per olio di oliva.	250-5	27863	23-12-1924
1-4-1924	Angelo Guida, a Milano.	Marchio di fabbrica per verdura conservata.	250-37	27905	27-12-1924
22-3-1924	Ditta Industria Veneta Conserve, a Conegliano (Treviso).	Marchio di fabbrica per conserve e marmellate.	248-68	27843	5-12-1924
11-4-1924	Maurice Lesage & Alphonse Lesage, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari liquidi e solidi, in polvere o non, a base di cacao e di cioccolato.	250-66	27975	30-12-1924
26-4-1924	Ditta Lucchini & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per burro artificiale.	250-56	27958	30-12-1924
1-4-1924	Ditta Giovanni Mangiarotti, a Galliavola (Pavia).	Marchio di fabbrica per burro in pani, panetti e rotoli.	250-38	27906	27-12-1924
17-12-1923	Ditta Marrè & Cia, a Buenos Aires.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari e specialmente burro, formaggio e latticini.	249-52	27184	17-12-1924
17-12-1923	Ditta Marrè & Cia, a Buenos Aires.	Marchio di fabbrica per prodotti alimentari e specialmente burro, formaggio e latticini.	249-53	27185	17-12-1924
24-4-1923	The New Zealand Cooperative Dairy Company Limited, ad Hamilton (Nuova Zelanda).	Marchio di fabbrica per latte fresco e ricostituito, latte condensato, prodotti lattici essiccati ed evaporati per alimentazione; latte scremato, crema, prodotti di caseina per alimentazione; zucchero di latte, burro, grassi di burro per alimentazione, formaggi, glutine di caseina. (Già registrato nella Nuova Zelanda al n. 18581).	250-19	27886	24-12-1924
27-3-1924	Soc. in Accomandita Pastificio Val Roja, a Ventimiglia (Imperia).	Marchio di fabbrica per paste alimentari.	250-3	27818	23-12-1924
8-4-1924	Oreste Piletti, a Parma.	Marchio di fabbrica per formaggio.	250-13	27873	24-12-1924
22-4-1924	Società di Esportazione Polenghi Lombardo, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro.	250 53	27954	30-12-1924
24-1-1924	Società Anonima Richard Porath, a Berlino.	Marchio di fabbrica per speciale alimento per bambini.	249-66	27354	18-12-1924
23-6-1923	Macedonio Povegliotti, proprietario della Ditta Arsenio Povegliotti, a Verona.	Marchio di fabbrica per droga per aromatizzare le vivande.	249-3	26198	11-12-1924
18-4-1924	Ditta Arsenio Povegliotti di Macedonio Povegliotti, a Verona.	Marchio di fabbrica per olio di semi commestibile, sapone da bucato, droghe in genere macinate, caffè tostato.	250-50	27943	29-12-1924
8-4-1924	Federico Salsa, a Lucca.	Marchio di fabbrica per cioccolato, caramelle, biscotti e dolciumi in genere.	250-63	27971	30-12-1924
12-2-1924	Giuseppe Salvini, a Parma.	Marchio di fabbrica per biscotti ed amaretti.	249-91	27665	22-12-1924
25-1-1924	Ditta Luigi Viola, a Firenze.	Marchio di fabbrica per biscotteria in genere, cioccolata in tavole e fantasia, e dolciumi in genere composti.	249-8	27422	11-12-1924
23-1-1924	Ditta T. Viola, a Bologna.	Marchio di fabbrica per speciale tipo di bonbons.	249-78	27420	19-12-1924
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.			
30-5-1924	Cesario Duma, a Galatina (Lecce).	Marchio di fabbrica per elisir di china.	248-79	28566	7-12-1924
11-3-1924	Società F.lli Ferrero di Riccardo, a Torino.	Marchio di fabbrica per vino chinato.	249-30	27787	13-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
12-5-1924	Mario Leopardi, a Verona.	Marchio di fabbrica per liquore.	248-78	28195	7-12-1924
25-2-1924	Ditta Martini & Rossi, a Torino.	Marchio di fabbrica per vino chinato.	249-9	27607	11-12-1924
15-4-1924	Ditta Martini & Rossi, a Torino.	Marchio di fabbrica per vermouth.	250-67	27976	30-12-1924
18-4-1924	Ditta Egidio Mussi, a Lissone (Milano).	Marchio di fabbrica per liquore.	250-48	27941	29-12 1924
18-4-1924	Ditta Egidio Mussi, a Lissone (Milano).	Marchio di fabbrica per liquore.	250-49	27942	29-12-1924
28-2-1924	Iona Camillo Ottolenghi, a Genova.	Marchio di fabbrica per succhi di limone, arancio, mandarino, pesca e amarena in fiale.	249-22	27638	13-12-1924
9-5-1923	Ditta Angelo Perosino, a Torino.	Marchio di fabbrica per essenze per liquori e sciroppi in genere.	249-32	25876	15-12-1924
3-1-1924	Ditta Luigi Sarti & Figli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquore.	249-71	27275	19-12-1924
3-1-1924	Ditta Luigi Sarti & Figli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquore.	249-72	27276	19-12-1924
23-11-1923	Carlo Zucca, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibita.	249-48	27068	16-12-1924
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**			
31-3-1924	American Safety Rasor Corporation, a Brooklyn (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per rasoi e lame per rasoi, rasoi di sicurezza, lame per rasoi di sicurezza, affilatori meccanici per lame di rasoi di sicurezza, saponi per barba, pennelli da barba ed articoli di toletta e profumeria d'ogni genere.	248-42	27806	3-12-1924
4-4-1922	Clodomiro Balduzzi, a Genova.	Marchio di fabbrica per lozione per capelli.	248-81	23750	9-12-1924
3-3-1924	Ditta F.lli Cannavale & C., a Napoli.	Marchio di fabbrica per sapone.	248-69	27846	5-12-1924
3-3-1924	Ditta F.lli Cannavale & C., a Napoli.	Marchio di fabbrica per sapone.	248-75	27847	7-12-1924
3-3-1924	Ditta F.lli Cannavale & C., a Napoli.	Marchio di fabbrica per sapone.	248-76	27849	7-12-1924
22-3-1924	Ditta Successori Filippo Comi fu Giuseppe, a Bologna.	Marchio di commercio per sapone.	248-67	27842	5-12-1924
10-4-1924	Rudolph Demuth, a Londra.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia e tutti gli altri articoli di profumeria e per toletta; preparati per i denti e per i capelli; saponi.	250-14	27877	24-12-1924
23-4-1924	Società in Accomandita Armando Erminio & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per estratti liquidi, saponi profumati, brillantine, creme, ciprie, e paste dentifricie.	250-54	27955	30-12-1924
26-4-1924	Galena Signal Oil Company, a Franklin, Pennsylvania (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per olii per illuminazione e per lubrificazione; grassi.	250-35	27893	27-12-1924
26-4-1924	Galena Signal Oil Company, a Franklin, Pennsilvania (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per olii per illuminazione e lubrificazione; grassi.	250-36	27894	27-12-1924
1-2-1924	Ditta Galileo Signori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per lozione per capelli.	249-19	27642	12-12-1924
1-2-1924	Ditta Galileo Signori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per profumerie; ciprie in genere; essenze; estratti; acque odorose: dentifrici liquidi, solidi ed in pasta; acque da toeletta; saponette; lozioni per capelli unguenti, brillantine sotto varie forme; paste o liquidi da unghie; lapis colorati e creme per la pelle; polveri di talco ed articoli consimili.	249-20	27643	12-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
10-12-1923	Ditta Pietro Gardani, a Mira (Venezia).	Marchio di fabbrica per sapone.	249-55	27264	17-12-1924
16-2-1924	Giovanni & Bernardo Labriola, a Cermes (Trento).	Marchio di fabbrica per pettini, pettini fantasia ed altri oggetti di toeletta.	250-2	27457	23-12-1924
5-3-1924	Ditta L. Leichner, a Berlino.	Marchio di fabbrica per profumi, profumerie, cosmetici ed articoli igienici. (Già registrato in Germania al n. 189699).	249-92	27669	22-12-1924
3-3-1924	Ditta L. Leichner, a Berlino.	Marchio di fabbrica per profumerie, cipria, carta da cipria, piumini da belletto, belletti solidi e liquidi, pomate e brillantine, acque da toeletta e da capelli, cosmetici per le unghie, creme da toeletta, saponi e cuscinetti d'odore.	249-93	27670	22-12-1924
3-3-1924	Ditta L. Leichner, a Berlino.	Marchio di fabbrica per profumeria, ciprie, carta da cipria, piumini da belletto, belletti solidi e liquidi, pomate e brillantine, acque da toeletta e da capelli, cosmetici per le unghie, creme da toeletta, saponi e cuscinetti d'odore.	249-94	27671	22-12-1924
18-1-1924	Domenico Lumelli, a Genova.	Marchio di fabbrica per lozione per capelli.	24[illegible]-65	27351	18-12-1924
15-7-1924	Società Anonima Perfumeria Gal, a Madrid.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria e di toletta ed in particolare saponi da toletta, polveri di riso, estratti, lozioni, acqua di colonia, dentifrici e cofanetti.	250-9	28476	23-12-1924
15-7-1924	Società Anonima Perfumeria Gal, a Madrid.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria e di toletta ed in particolare saponi da toletta, polveri di riso, estratti, lozioni, acque di colonia, dentifrici e cofanetti.	250-10	28477	23-12-1924
17-3-1924	Società An. Saponeria Nazionale, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi.	249-96	27746	22-12 1924
25-4-1924	Vacuum Oil Company (Società Anonima Italiana), a Genova.	Marchio di commercio per olii grassi, materie isolanti e lubrificanti.	250-31	27889	27-12-1924
27-3-1924	W. M. Waltke & C., a St. Louis, Missouri (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per sapone. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al numero 100.664).	248-46	27815	3-12-1924
10-11-1922	Ditta Salvatore Zampaglione fu Paolo, a Messina.	Marchio di fabbrica per acqua di Colonia.	248-91	24739	10-12-1924
		Classe V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).			
26-4-1924	Ditta Hermann Amos, a Milano.	Marchio di commercio per seghette da metallo.	250-57	27959	30-12-1924
12-2-1924	Gastone Aprile, a Milano.	Marchio di fabbrica per maniglie, piedi e cristi di fusione per casse funebri.	249-21	27512	13-12-1924
18-9-1924	Gioacchino Aveni, a Roma.	Marchio di fabbrica per tenaglie-bottoni per la marcatura degli animali ed anelli per la contenzione dei tori.	248-80	28706	7-12-1924
18-4-1924	Società « Condor » di Vittorio Emanuele Re e Carlo Mario Castello, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine da caffè ed altri articoli per bar.	250-70	27983	30-12-1924
27-3-1924	The Dalton Adding Machine Company, a Cincinnati, Ohio (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per macchine addizionatrici e macchine combinate registratrici ed addizionatrici. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 103.049).	248-48	27816	3-12-1924
17-3-1924	Edward R. Ladew Company Inc., a Glen Cove, New York.	Marchio di fabbrica per cinghie per trasmissioni in cuoio. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 128093).	248-31	27794	1-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
17-3-1924	Edward R. Ladew Company Inc., a Glen Cove, New York.	Marchio di fabbrica per cinghie per trasmissioni in cuoio. (Già regisrato negli Stati Uniti d'America al n. 128092).	248-32	27795	1-12-1924
27-3-1924	Soc. Anon. Officine Giano, a Pontedecimo (Genova).	Marchio di fabbrica per macchine agricole e costruzioni meccaniche.	249-100	27814	22-12-1924
9-11-1923	Lodovico Giommi, a Milano.	Marchio di fabbrica per speciale tipo di martinetto per il sollevamento di automobili, carri e pesi in genere.	249-41	27031	16-12-1924
9-11-1923	Lodovico Giommi, a Milano.	Marchio di fabbrica per speciale tipo di martinetto per il sollevamento di automobili, carri e pesi in genere.	249-42	27032	16-12-1924
9-11-1923	Lodovico Giommi, a Milano.	Marchio di fabbrica per speciale tipo di martinetto per il sollevamento di automobili, carri e pesi in genere.	249-43	27033	16-12-1924
17-4-1924	James Neill & Co. (Sheffield), Limited, a Sheffield (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per acciaio; utensili da taglio ivi incluse seghe industriali, meccaniche ed a mano, di ogni uso, forma, dimensione e qualità; coltelleria; magneti.	250-16	27881	24-12-1924
17-4-1924	Ditta August Kaiser, a Remscheid (Germania).	Marchio di fabbrica per utensili, falci, oggetti minuti di ferro, lavori da fabbro e da magnano, serrature, ferramenta, oggetti di filo metallico, oggetti di lamiera, pallini, accessori per automobili, attrezzi da stalla, di giardinaggio ed agricoli. (Già registrato in Germania al n. 303278).	250-17	27882	24-12-1924
5-3-1924	Landis Machine Co., a Waynesboro, Penn. (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per teste porta coltelli, macchine per filettare e coltelli per dette.	248-43	27808	3-12-1924
30-7-1924	Soc. Anon. Officine Meccaniche già Miani, Silvestri & C. - A. Grondona, Comi & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per autoveicoli in genere, locomobili a vapore, locomobili a scoppio, motori termici in genere, trattori, compressori, macchine speciali.	248-39	28529	1-12-1924
13-11-1923	Giovanni Ravetto, a Torino.	Marchio di fabbrica per utensili, pneumatici, compressori, trapani e macchine ed utensili in genere.	249-49	27087	16-12-1924
15-4-1924	Schlösser & Feibusch G. m. b. H. Maschinenfabrik, a Düsseldorf-Hafen (Germania).	Marchio di fabbrica per apparecchi di sollevamento. (Già registrato in Germania al numero 136101).	250-45	27935	29-12 1924
24-1-1924	Ditta Segitz e Neidhardt, Fuerth (Germania).	Marchio di fabbrica per bronzo ed alluminio in polvere.	249-67	27362	18-12-1924
7-1-1924	Soc. Siderotermica, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per riduttori di pressione per qualsiasi gas compresso in bombole d'acciaio, manometri indicatori della pressione del gas nel recipiente, manometri indicatori della pressione all'uscita del gas e valvole-rubinetti da applicarsi alle bombole d'acciaio contenenti gas compressi di qualsiasi natura.	249-61	27317	18-12 1924
15-11-1923	Manifattura Sina & C., a Maniago (Udine).	Marchio di fabbrica per coltellinerie, forbici, tronchesini e tenaglie.	249-44	27054	16-12-1924
15-11-1923	Manifattura Sina & C., a Maniago (Udine).	Marchio di fabbrica per forbici, tronchesini e tenaglie.	249-45	27055	16 12-1924
15-11-1923	Manifattura Sina & C., a Maniago (Udine).	Marchio di fabbrica per coltellinerie, forbici in genere, tronchesini e tenaglie.	249-46	27056	16-12-1924
11-4-1923	Standard Compositor Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchina compositrice tipografica, suoi vari elementi, sue parti ed accessori.	248-96	25659	10-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.			
25-4-1924	Automatic Telephone Manufacturing Company Limited, a Liverpool Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per istrumenti telefonici. (Già registrato nella Gran Bretagna al numero 431089).	250-8	27888	23-12-1924
9-8-1924	Adalgiso Oreste Bordoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchio cinematografico tascabile di presa.	248-40	28619	1-12-1924
11-4-1924	Sabino Cilenti, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchio per riprodurre scritti e disegni.	250-41	27930	29-12-1924
20-4-1923	Electromophon A. G., a Stuttgart-Vaihingen a. F. - Württemberg (Germania).	Marchio di fabbrica per macchine parlanti e parti relative, lamine, motori elettrici, regolatori, cinghie, funicelle, catene, ruote, dischi, strumenti musicali e parti relative. (Già registrato in Germania al n. 296708).	248-97	25677	10-12-1924
9-3-1922	Piero Gambarotta a Quinto al Mare (Genova).	Marchio di fabbrica per apparati meccanici ed elettromeccanici.	248-74	23465	7-12-1924
27-3-1924	Irvington Varnish & Insulator Company, a Irvington, New Yersey (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per materiali isolanti elettrici consistenti in prodotti ottenuti a mezzo di laminazione di materiale fibroso tenuto assieme a mezzo di resine naturali o sintetiche e costituiti a forma di fogli, blocchi, aste, tubi e cilindri.	248-55	27821	4-12-1924
27-3-1924	Irvington Varnish & Insulator Company, a Irvington, New Yersey (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per materiali di isolamento, cioè tessuti verniciati, cambrie verniciate, canevaccio verniciato, carta verniciata, seta verniciata, vernici isolanti, composti isolanti, tubi verniciati flessibili, filo di metallo smaltato, ecc.	248-56	27822	4-12-1924
27-3-1924	Irvington Varnish & Insulator Company, a Irvington, New Yersey (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per materiale isolante, cioè fogli flessibili di materiale laminato costituito da prodotti tessili e carta fibrosa, con strato intermedio di un composto non essicante, ecc.	248-57	27823	4-12-1924
8-4-1924	Giuseppe Ratti, a Torino.	Marchio di fabbrica per occhiali per uso sportivo ed articoli di ottica ed occhialeria in genere.	250-64	27973	30-12-1924
8-4-1924	Giuseppe Ratti, a Torino.	Marchio di fabbrica per articoli ed apparecchi per ottica, fisica e fotografia; occhialeria; apparecchi e strumenti di precisione; strumenti di misura.	250-65	27974	30-12-1924
5-1-1924	Società Italiana Fabbrica Orologi Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per orologi.	249-57	27311	17-12-1924
5-1-1924	Società Italiana Fabbrica Orologi Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per orologi.	249-58	27312	17-12-1924
5-1-1924	Società Italiana Fabbrica Orologi Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per orologi.	249-59	27313	17-12-1924
5-1-1924	Società Italiana Fabbrica Orologi Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per orologi.	249-60	27314	17-12-1924
13-3-1924	Società Ing. Valabrega & Ori, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi elettrici per uso domestico; forniture per impianti elettrici interni ed esterni; apparecchiatura per alta tensione: lampadari e bracci in ottone, bronzo e ferro.	249-97	27792	22-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.			
8-4-1924	Ditta Giulio Fiocchi, a Lecco (Como).	Marchio di fabbrica per bossoli da caccia.	250-26	27924	26-12-1924
8-4-1924	Ditta Giulio Fiocchi, a Lecco (Como).	Marchio di fabbrica per bossoli da caccia.	250-27	27925	26-12-1924
8-4-1924	Ditta Giulio Fiocchi, a Lecco (Como).	Marchio di fabbrica per bossoli da caccia.	250-28	27926	26-12-1924
24-3-1924	Ditta G. B. Boero, a Torino.	Marchio di fabbrica per munizioni per armi da caccia.	248-33	27797	1-12-1924
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
6-4-1921	Società Ceramica Umbra - Anonima, a Perugia.	Marchio di fabbrica per prodotti ceramici e specialmente oggetti di maiolica e terraglia, semplici, a colori, con riflessi (vasi da fiori; piatti, anfore, servizi da tè, da caffè, dessert, toilette, tavola, camera; bomboniere, ecc.).	248-71	21365	7-12-1924
6-4-1921	Società Ceramica Umbra - Anonima, a Perugia.	Marchio di fabbrica per prodotti ceramici e specialmente oggetti di maiolica e terraglia semplici, a colori, e con riflessi (vasi da fiori, piatti, anfore, servizi da tè, caffè, dessert, ecc.	248-72	21366	7-12-1924
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
3-4-1924	Mayer Barki, a Milano.	Marchio di fabbrica per lumini da notte elettrici.	250-22	27915	26-12-1924
17-4-1924	Ambrogio Colombo, a Milano.	Marchio di fabbrica per fornelli a gas illuminante per uso domestico ed industriale.	250-47	27939	29-12-1924
10-10-1923	Francesco Ricca, a Catania.	Marchio di fabbrica per steariche, lumini da notte, crema per calzature, inchiostri, preparato per pulire e lucidare metalli, tintura e vernice per cuoio e pellame, prodotti bianchi e colorati per la tintura e pulitura delle calzature ed altri oggetti di pelle, cuoio, camoscio, tela e panno.	249-6	26857	11-12-1924
26-8-1922	Angelo Ruvera, a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica per cucine economiche, forni, stufe, loro parti ed accessori in genere.	248-51	24424	4-12-1924
26-8-1922	Angelo Ruvera, a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica per cucine economiche, forni, stufe e loro parti ed accessori in genere.	248-52	24425	4-12-1924
24-1-1924	Antonino Soresi, a Torino.	Marchio di commercio per lampade elettriche.	249-70	27385	18-12-1924
24-1-1924	Antonino Soresi, a Torino.	Marchio di commercio per lampade elettriche.	249-73	27386	19-12-1924
24-3-1924	The Texas Company, a New York.	Marchio di fabbrica per oli e grassi di ogni genere per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione; oli minerali, petroli, benzine; prodotti a base di petrolio e derivati del petrolio di ogni genere e per qualunque applicazione.	248-34	27799	1-12-1924
24-3-1924	The Texas Company, a New York.	Marchio di fabbrica per oli e grassi d'ogni genere per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione; oli minerali, petroli, benzine; prodotti a base di petrolio e derivati del petrolio di ogni genere e per qualunque applicazione.	248-35	27800	1-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
24-3-1924	The Texas Company, a New York.	Marchio di fabbrica per oli e grassi d'ogni genere per illuminazione, riscaldamento e lubrificazione; oli minerali, petroli, benzine; prodotti a base di petrolio e derivati del petrolio di ogni genere e per qualunque applicazione. materiali d'ogni genere per coperture, pavimentazione ed impermeabilizzazione.	248-36	27801	1-12-1924
19-2-1924	Reinlicht-Werke A. G., a Monaco (Germania).	Marchio di fabbrica per articoli per illuminazione e parti di essi, campane da lampade, vasi, cilindri e lucignoli. (Già registrato in Germania al n. 262544).	249-84	27462	20-12-1924
		Classe X. — Lavori in legno, sughero ecc., arredi vari per abitazioni, scuole, uffici: giocattoli e oggetti diversi per lo sport.			
16-6-1923	Osterreichische Industriewerke Warchalowski, Eissler & Co Aktiengesellschaft, a Vienna.	Marchio di fabbrica per oggetti di lamiera, oggetti smaltati; stoviglie smaltate, oggetti di ferro, stoviglie ed utensili stagnati e zincati, articoli di metallo.	249-25	26142	15-12-1924
24-3-1924	Società Anonima Fabbrica Italiana di Oggetti Smaltati, a Torino.	Marchio di fabbrica per oggetti smaltati	248-41	27804	3-12-1924
31-3-1924	The United States Playing Card Company, a Cincinnati, Ohio (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per carte da giuoco di ogni genere.	249-98	27807	22-12-1924
		Classe XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.			
22-11-1923	Ditta « Pennellificio Milanese » E. Cottarelli, a Crescenzago (Milano).	Marchio di fabbrica per pennelli.	249-47	27067	16-12-1924
		Classe XII. — Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.			
16-4-1924	Ditta Fratelli Ballor, a Torino.	Marchio di fabbrica per biciclette, motociclette e loro accessori.	250-69	27979	30-12-1924
14-6-1923	Società Anonima Edoardo Bianchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette.	249-2	26082	11-12-1924
5-4-1924	Ditta Ceriani Santino, a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per cicli, motocicli, loro parti ed accessori in genere.	250-25	27921	26-12-1924
5-4-1924	Ditta Codoni & Rosa, a Milano.	Marchio di fabbrica per cicli, motocicli, loro parti ed accessori in genere.	250-24	27920	26-12-1924
3-4-1924	Mariano Esposito, a Napoli.	Marchio di commercio per biciclette.	250-80	28001	31-12-1924
27-3-1924	Gustavo Lunardi, a Genova.	Marchio di fabbrica per far ruotare automaticamente i fari dei veicoli.	248-49	27817	3-12-1924
30-10-1922	Camillo Oggioni, a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette, loro parti ed accessori in genere.	248-88	24679	9-12-1924
30-1-1924	Henry Ramsden, a Lightcliffe (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per guaine di cuoio per molle. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 425654).	249-56	27300	17-12-1924
10-1-1924	Manifattura Rossari & Varzi, a Galliate (Novara).	Marchio di fabbrica per tela.	249-13	27333	11-12-1924
[illegible]-1-1924	«S.A.B.A.» Società Automobili Brevetti Angelino, a Milano.	Marchio di fabbrica per automobili, motori, assali, trasmissioni e pezzi staccati.	249-64	27323	18-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
29-12-1923	Alberico Seiling, a Milano.	Marchio di fabbrica per motori ausiliari, biciclette a motore e motociclette.	249-54	27226	17 12-1924
24-3-1924	Società Vandano, Basso, Borio & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per biciclette e loro accessori.	248-37	27802	1-12-1924
24 3-1924	Società Vandano, Basso, Borio & C., a Torino.	Marchio di fabbrica per biciclette e loro accessori.	248-38	27803	1-12-1924
6-4-1924	Società Italiana Catene Calibrate di M. Wilhelm & C., a Lecco (Como).	Marchio di fabbrica per ruote libere, ruote fisse, catene calibrate per cicli, motocicli, camion, grue e simili.	250-23	27919	26-12-1924
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**			
26-4-1924	Società Anonima Lanificio Bertani, a Brugherio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti.	250-55	27957	30-12-1924
14-4-1924	Ditta Lanificio V. E. Fratelli Bona, a Carignano (Torino).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	250-43	27938	29-12-1924
22-3-1924	Ditta Successori Filippo Comi fu Giuseppe, a Bologna.	Marchio di commercio per maglierie, mercerie e filati di cotone, lana e seta.	248-66	27841	5-12-1924
16-1-1924	Società Anonima Cotonificio Ligure, a Genova.	Marchio di fabbrica per tessuti.	249-74	27406	19-12-1924
1-2-1924	Società Anonima Fabbrica Nazionale Pizzi - P. M. Dematteis & C., a Rivoli (Torino).	Marchio di fabbrica per pizzi, treccie e stringhe.	249-86	27579	20-12-1924
18-7-1923	Ditta Martin Melesi & C., a Milano.	Marchio di commercio per tessuti in genere.	249-36	26288	15-12-1924
16-12-1922	Ditta Ettore Mazzucchelli & C., a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica per articoli e prodotti di ricamo in genere, come striscie ricamate (bandes et entredeux), galloni, volants, leizes, applicazioni (motifs) e guarnizioni in genere.	248-89	24979	9-12-1924
10-1-1924	Manifattura Rossari & Varzi, a Galliate (Novara).	Marchio di fabbrica per tela.	249-11	27330	12-12-1924
10-1-1924	Manifattura Rossari & Varzi, a Galliate (Novara).	Marchio di fabbrica per tela.	249-12	27331	12-12-1924
10-1-1924	Manifattura Rossari & Varzi, a Galliate (Novara).	Marchio di fabbrica per tela.	249-14	27334	12-12-.924
10-1-1924	Manifattura Rossari & Varzi, a Galliate (Novara).	Marchio di fabbrica per tela.	249-15	27336	12-12-1924
4-7-1923	Ditta Rossini & Cozzi, a Treviglio (Bergamo).	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	249-4	26259	11-12-1924
21-7-1923	Antonio Silvestri, a Udine.	Marchio di fabbrica per filati di seta greggia.	249-5	26291	11-12-1924
14-3-1924	Società Anonima Telerie Italiane, a Milano.	Marchio di fabbrica per tela.	249-25	27740	13-12-1924
14-3-1924	Società Anonima Telerie Italiane, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto.	249-26	27741	13-12-1924
14-3-1924	Società Anonima Telerie Italiane, a Milano.	Marchio di fabbrica per tela.	249-27	27742	13-12-1924
14-3-1924	Società Anonima Telerie Italiane, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuto.	249-28	27743	13-12-1924
14-3-1924	Società Anonima Telerie Italiane, a Milano.	Marchio di fabbrica per tela.	249-29	27744	13-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.			
23-10-1923	Società Anonima Aeromarittima Italiana, a Bagnoli (Napoli).	Marchio di fabbrica per mobili in legno curvato.	249-7	26899	11-12-1924
27-3-1924	Leone Angiolucci, a Firenze.	Marchio di fabbrica per scarpe, sandali e simili ed accessori per tali articoli.	248-58	27825	4-12-1924
27-3-1924	Leone Angiolucci, a Firenze.	Marchio di fabbrica per calzature in genere (scarpe, sandali e simili, ed accessori per tali articoli).	248-59	27828	4-12-1924
18-4-1924	Giuseppe Castelnuovo, a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature da donna.	250-51	27944	30-12-1924
15-2-1924	Ditta Elia Di Cori, a Roma.	Marchio di commercio per maglierie e calzetterie; filati di lana, seta e cotone.	249-81	27453	20-12-1924
11-3-1924	Ditta Draghetti & Mazzanti, a Bologna.	Marchio di fabbrica per busti, reggipetto e ventriere.	248-64	27839	5-12-1924
2-5-1924	Tessitura Innocenzo Fraccaroli, a Verano (Milano).	Marchio di fabbrica per scialli e sciarpe di lana, seta e cotone.	250-59	27966	30-12-1924
25-2-1924	Ditta R. A. Figli di Giuseppe Gallina, a Chicei (Torino).	Marchio di fabbrica per coperte di cotone mercirizzato bianche.	249-88	27604	20-12-1924
13-6-1923	Genthiner Kartonpapierfabrik gesellschaft mit beschränkter Haftung, a Genthin (Germania).	Marchio di fabbrica per fogli di carta colorata a scopo di ornamentazione. (Già registrato in Germania al n. 49273).	249-33	26020	15-12-1924
29-2-1924	Innes, Henderson & Co., Ltd, a Hawick (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per maglieria.	249-23	27715	13-12-1924
29-2-1924	Innes, Henderson & Co., Ltd, a Hawick (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per maglieria.	249-24	27716	13-12-1924
27-5-1924	Julius Kayser e C., a New York.	Marchio di fabbrica per guanti di seta e di tessuto, biancheria di cotone e di seta, calze di seta e di cotone.	249-10	28072	11-12-1924
10-4-1924	Linoleum Manufacturing Company, Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per linoleum, tappeti, tappeti di cocco.	250-15	27878	24-12-1924
19-4-1924	Ditta L. Magnani, a Parma.	Marchio di commercio per articoli di abbigliamento maschile in genere.	250-52	27946	30-12-1924
30-11-1923	Giuseppe Marino, a Napoli.	Marchio di fabbrica per cappelli da uomo ed affini.	249-50	27121	16-12-1924
24-4-1924	Ditta P. Menesini & Figli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per sandali, calzature, tomaie, ghette in panno ed affini.	250-76	27996	31-12-1924
24-4-1924	Ditta P. Menesini & Figli, a Firenze.	Marchio di di fabbrica per sandali, calzature, tomaie, ghette in panno e simili.	250-77	27997	31-12-1924
23-12 1922	Ditta Mobilificio Veneto, a Badia Polesine (Rovigo).	Marchio di fabbrica per mobili da studio.	248-93	24994	10-12-1924
1-5-1924	Ditta P. Mondellini & C., a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature da donna.	250-58	27964	30-12-1924
18-4-1924	Filippo Papale, a Catania.	Marchio di fabbrica per scialli.	250-18	27883	24-12-1924
6-11-1923	Fernando Pellegrini, a Roma.	Marchio di fabbrica per indumenti femminili, come abiti interi, camicette, combinazioni, biancheria, calze, vestaglie, ecc.	249-37	26967	15-12-1924
18-2-1924	Michele Perego, a Renate (Milano).	Marchio di fabbrica per coperte.	249-82	27459	20-12-1924
11-1-1924	Ditta Piero Pierotti, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per cappelli di feltro.	249-79	27424	19-12-1924
10-3-1924	Ditta « C. Salterio e C. », a Como.	Marchio di fabbrica per cravatte, scialli, sciarpe, fazzoletti e generi affini.	248-77	27856	7-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.			
14-12-1923	Cartiere del Maglio & di Brodano, Società Anonima, a Bologna.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	248-90	28432	9-12-1924
19-2-1924	Alcide Duranti, a Loreto (Ancona).	Marchio di fabbrica per bocchini.	249-83	27460	20-12-1924
5-4-1924	Figger Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per valigie, bauli per abiti, ecc. fabbricati in cuoio o principalmente con cuoio; ceste, valigie, bauli e spazzole fabbricate con materiali diversi; articoli di chincaglieria in legno, avorio, celluloide, osso e madreperla. (Già registrato in Gran Bretagna ai nn. 433789 e 433790).	250-12	27872	24-12-1924
3-11-1924	Luigi Stoppani, a Milano.	Marchio di fabbrica per carta gommata da sigarette.	249-39	27008	15-12-1924
3-11-1923	Luigi Stoppani, a Milano.	Marchio di fabbrica per cara gommata da sigarette.	249-40	27009	15-12-1924
		CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca.			
21-3-1923	D. Gestetner Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per articoli di cancelleria ed apparecchi per la riproduzione di copie, fac-simili di scritti e disegni. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 431335).	248-95	25492	10-12-1924
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.			
1-4-1924	Ditta Giuseppe Negri, a Torino.	Marchio di fabbrica per inchiostri oleosi per macchine telegrafiche e timbri di metallo, tamponi inchiostratori, timbri ed accessori.	250-62	27970	30-12-1924
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici o apparecchi d'igiene e di terapia.			
7-2-1924	Vittorio Baldi, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	249-87	27585	20-12-1924
4-4-1922	Clodomiro Balduzzi, a Genova.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	248-82	23751	9-12-1924
4-4-1922	Clodomiro Balduzzi, a Genova.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	248-83	23752	9-12-1924
4-4-1922	Clodomiro Balduzzi, a Genova.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	248-84	23753	9-12-1924
4-4-1922	Clodomiro Balduzzi, a Genova.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	248-85	23754	9-12-1924
4-4-1922	Clodomiro Balduzzi, a Genova.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	248-86	23755	9-12-1924
4-4-1922	Clodomiro Balduzzi, a Genova.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	248-87	23756	9-12-1924
19-8-1922	Corrado Bandiera, a Pisa.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	249-31	24451	15-12-1924
24-1-1924	Adalgiso Oreste Bordoni & Carlo Felice Della Beffa, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto terapeutico.	249-68	27366	18-12-1924
12-5-1923	Gustavo Brentana, a Bovegno (Brescia).	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	248-98	25956	10-12-1924
28-2-1924	Menotti Bucco, a Napoli.	Marchio di commercio per preparato farmaceutico.	249-85	27480	20-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
14-3-1924	Società Anonima Prodotti Farmaceutici Specializzati Dott. M. Calosi & Figlio, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale atto alla disinfezione dell'apparato respiratorio.	248-63	27838	5-12-1924
12-2-1924	Attilio Capri, a Verona.	Marchio di fabbrica per preparato medicinale.	249-90	27659	20-12-1924
2-4-1924	Ditta Fratelli Casiraghi, a Monza (Milano).	Marchio di fabbrica per balsamo antispasmodico.	250-39	27911	27-12-1924
11-1-1924	Umberto Faravelli, a Imperia.	Marchio di commercio per olio di oliva uso medicinale.	249-80	27433	19-12-1924
2-4-1924	Alessandro Fenizia, a Napoli.	Marchio di fabbrica per ricostituente tonico per uso ipodermico e per uso orale.	250-6	27864	23-12-1924
2-4-1924	Alessandro Fenizia, a Napoli.	Marchio di fabbrica per preparato antiluetico semplice e iodato.	250-7	27865	23-12-1924
3-4-1924	Ditta A. Gattoni di Duse & Legnani, a Milano.	Marchio di fabbrica per disinfettante.	250-40	27913	27-12-1924
6-6-1923	Ditta J. & H. Lieberg, a Kassel (Germania).	Marchio di fabbrica per siringhe chirurgiche e termometri per uso medico di vetro; siringhe di gomma ed ebonite; preservativi, guanti e ditali di gomma. (Già registrato in Germania al n. 164006).	249-34	26133	15-12-1924
19-3-1924	Riccardo Maineri - Felice Durand e Giulio Masini, a Genova.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico per la cura della tubercolosi.	248-47	27812	3-12-1924
12-1-1924	Alfonso Marino, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	249-75	27414	19-12-1924
12-1-1924	Alfonso Marino, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	249-76	27415	19-12-1924
12-1-1924	Alfonso Marino, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	249-77	27416	19-12-1924
3-4-1924	Giovanni Molinari, a Niguarda (Milano).	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	250-21	27914	26-12-1924
18-4-1924	Ditta « La Nuova Farmaceutica », a Bologna.	Marchio di commercio per caramella lassativa o purgativa ai frutti.	255-75	27995	31-12-1924
5-10-1923	Alessandro Rivolta, a Milano.	Marchio di fabbrica per compressa medicinale.	248-53	26815	4-12-1924
1-2-1924	Ditta Galileo Signori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	249-17	27640	12-12-1924
1-2-1924	Ditta Galileo Signori, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	249-18	27641	12-12-1924
6-3-1924	Francesco Trisorio, a Napoli.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	250-4	27850	23-12-1924
20-5-1924	Michele Vestita, a Grottaglie (Taranto).	Marchio di fabbrica per liquore tonico.	248-70	28063	5-12-1924
		Classe XIX. — Coloranti e vernici.			
16-4-1924	Ettore Angelino, a Milano.	Marchio di fabbrica per cera liquida per pavimenti e mobili.	250-46	27937	29-12-1924
19-10-1922	Ditta Alfonso Bigagli & Figli, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per composti chimici coloranti per tingere stoffe in genere.	248-92	24727	10-12-1924
8-4-1924	Maddalena Da Riva, a Milano.	Marchio di fabbrica per colori, ingredienti e preparazioni chimiche, telai, pennelli ed ogni altro articolo inerente alla pittura decorativa di tessuti in genere.	250-29	27928	26-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
9-4-1924	Maddalena Da Riva, a Milano.	Marchio di fabbrica per colori, ingredienti e preparazioni chimiche, telai, pennelli ed ogni altro accessorio inerente alla pittura decorativa di tessuti in genere.	250-30	27929	26-12-1924
15-4-1924	Ditta Gebr. Schopflocher, a Fürth (Germania).	Marchio di fabbrica per colori metallici, polvere di alluminio, vernice per bronzare (esclusi i coloranti organici, minerali e le lacche colorate), metalli in fogli, colori metallici e vernici riunite in scatolette. (Già registrato in Germania al n. 310.826).	250-68	27977	30-12-1924
8-1-1924	Mario Migliorini, a Milano.	Marchio di fabbrica per speciale prodotto per restituire e ravvivare la primitiva brillantezza alle superficie laccate.	249-62	27320	18-12-1924
8-1-1924	Mario Migliorini, a Milano.	Marchio di fabbrica per speciale prodotto per restituire e ravvivare la naturale brillantezza alle superficie verniciate.	249-63	27321	18-12-1924
10-3-1924	Ditta A. Pennacchietti & C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici in genere, prodotti coloranti anche per tingere in casa, miscugli consimili, inchiostri; dentifrici in polvere, liquidi e in pasta; cera per pavimenti, imballaggi speciali in cartone anche indipendenti dai prodotti.	248-60	27835	4-12-1924
10-3-1924	Ditta A. Pennacchietti & C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici in genere; prodotti coloranti, anche per tingere in casa, miscugli consimili, inchiostri; dentifrici in polvere liquidi e in pasta; cera da pavimenti; imballaggi speciali in cartone anche indipendenti dai prodotti.	248-61	27836	5-12-1924
1-5-1924	Lorenzo Pesce, a Bari.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	250-78	27998	31-12-1924
9-2-1924	Visconte Raiola, a Bolzanetto (Genova).	Marchio di fabbrica per prodotto colorante per stoffe.	249-89	27631	20-12-1924
25-4-1924	Ugo Turina, a Torino.	Marchio di fabbrica per crema per calzature, prodotti per lucidare pavimenti, mobili, metalli e prodotti per lavare.	250-72	27986	31-12-1924
12-3-1924	Arturo A. Zuccoli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	248-62	27837	5-12-1924
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
21-3-1923	Società Anonima Bianchini & Viganò, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato liquido od in pasta per pulire metalli, vetri e simili.	248-94	25456	10-12-1924
2-5-1924	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto in pezzi e liquido per inaffiamenti stradali.	250-60	27967	30-12-1924
14-3-1924	Eugenio Gnecco, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto eccitatore dell'energia vegetativa delle piante.	248-45	27811	3-12-1924
24-4-1924	Ditta F. & M. Maccianti, a Certaldo (Firenze).	Marchio di fabbrica per concime chimico azotato per uso agricolo.	250-79	27999	31-12-1924
10-4-1924	Fabbrica « Superior », a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotti per la manutenzione, pulizia e disinfezione dei pavimenti e mobili ed in specie un olio ed una cera liquida.	250-74	27992	31-12-1924
2-2-1924	Società Italiana Potassa, a Roma.	Marchio di fabbrica per concimi chimici e sostanze fertilizzanti.	250-1	27438	23-12-1924

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi.			
24-3 1924	Giacomo Bottaro, a Genova.	Marchio di fabbrica per paraffina a scaglie e derivati del petrolio in generale.	249-95	27703	22-12-1924
15-4-1924	Società Anonima « Conservazione Legno e Distillerie Catrame », a Milano.	Marchio di fabbrica per carbone decolorante ed assorbente.	250-44	27934	29-12-1924
27-3-1924	The Vortex Manufacturing Company, a Chicago (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per sostegni metallici per piatti di carta e recipienti per distribuzione di piatti di carta. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 174234).	248-50	27819	3-12-1924
27-3-1924	The Vortex M. F. G. Co., a Chicago (Stati Uniti d'America).	Marchio di fabbrica per stoviglie di carta di uso individuale (piatti, scodelle, bicchieri, chicchere, coppe ecc.). (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 103303).	248-54	27820	4-12-1924
24-4-1924	United Water-Softeners Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per prodotti artificiali pel trattamento di acqua e di altri liquidi. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 368828).	250-20	27887	24-12-1924
		CLASSE XXII. — Prodotti compresi in più classi.			
31-3-1924	Akts Chromlaederfabriken Jorgen Winther, a Roskilde (Danimarca).	Marchio di fabbrica per pelli lavorate e gregge, cuoi da tomaia e da suola, calzature, articoli di cuoio, cinghie e cinghie di trasmissione, creme e paste per il cuoio e sostanze per la conservazione del cuoio, ecc.	250-61	27968	30-12-1924
26-4-1924	Math Salcher & Söhne Aktiengesellschaft, a Wagstadt (Cecoslovacchia).	Marchio di fabbrica per articoli di alluminio, ancore, accessori per automobili, nastri, articoli d'osso, articoli di guarnizione, guarniture metalliche, articoli di latta, articoli per ufficio ornamenti, ecc., ecc.). (Già registrato in Cecoslovacchia al n. 3154).	250-73	27990	31-12-1924

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les Marques Internationales ».

Il direttore: E. CLERICI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.